

Torino, 2 aprile 2021
PROT. N.19898/PRE/GPG
CL. 1.50.20/COVID/2021

Torino, 2 aprile 2021

A tutti i Direttori
Generali/Commissari
Aziende Sanitarie Locali

L'art. 4 del D.L. n.44/2021 prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni e gli operatori di interesse sanitario.

Nel caso di gestione diretta di strutture socio sanitarie si applica quanto previsto dal comma 3 seconda parte del medesimo articolo, il quale prevede che i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario (che sono massofisioterapista, operatore socio sanitario e assistente di studio odontoiatrico), che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali (pubbliche o private), farmacie e parafarmacie devono trasmettere **entro il 6 aprile 2021** l'elenco dei propri dipendenti e di quelli di altre aziende che svolgano la detta attività all'interno delle sopra indicate strutture.

Vorrete pertanto trasmettere, **entro il 6 aprile 2021**, l'elenco dei dipendenti con tale qualifica, di operatori di interesse sanitario (che sono massofisioterapista, operatore socio sanitario e assistente di studio odontoiatrico), indicando unicamente il Codice Fiscale, il luogo di rispettiva residenza e una delle qualifiche, direttamente a questo indirizzo pec: obbligovaccinale@cert.regione.piemonte.it in formato excel secondo il layout allegato.



commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

Per le strutture socio sanitarie gli operatori di interesse sanitario rientranti nella categoria O.S.S. devono intendersi anche coloro i quali svolgono tale mansione in deroga, ai sensi della D.G.R. n. 4-1141 del 20/03/2020.

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Controllo di Gestione, Sistemi informativi,
logistica sanitaria e Coordinamento Acquisti
dr. Antonino RUGGERI

Il Coordinatore Generale/Commissario
per il piano vaccinale COVID-19
dr. Antonio RINAUDO